



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)



COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1071/11 S.N.

Roma, 28 luglio 2011

**AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA**  
**Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**  
**Prefetto Antonio MANGANELLI**

e, per conoscenza e quanto di rispettiva competenza,

Direzione Centrale per le Risorse Umane  
c. a. Signor Direttore, Prefetto Oscar FIORIOLLI

Direzione Centrale per gli Affari Generali  
c. a. Signor Direttore, Prefetto Luigi MONE

Ufficio Amministrazione Generale  
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c. a. Signor Direttore, Vice Prefetto Castrese DE ROSA

**OGGETTO: Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24.**

**Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.**

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

con nota del 21 marzo 2011, recante prot. n. 557/RS/01/12/0659, l'Ufficio per le Relazioni Sindacali trasmise al COISP ed alle altre OO.SS. una *bozza di circolare concernente le modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, introdotte dall'art. 24 della legge 183/2010, fatta pervenire dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, chiedendo di fornire osservazioni a riguardo.*

Considerati i tempi assolutamente ristretti che erano stati "concessi" per fornire le citate osservazioni e la considerevole mole di questioni che si aveva necessità di rappresentare sull'argomento, questa O.S. invitava l'Ufficio per le Relazioni Sindacali a programmare un urgente incontro così da poterne discutere con la dovuta accuratezza che l'argomento richiedeva.

Ne seguivano una serie di incontri ai quali partecipavano anche il Direttore Centrale per le Risorse Umane e quello per gli Affari Generali, Prefetti FIORIOLLI e MONE oltreché il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, V. Prefetto DE ROSA, all'esito dei quali le OO.SS. e l'Amministrazione convenivano sui contenuti della circolare che sarebbe stata emanata dall'Amministrazione in merito ai permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, così da fare definitiva chiarezza su una norma che ha sempre visto, nell'ambito della Polizia di Stato, le più bizzarre interpretazioni.

Ciò premesso, meravigliava la nota del 16 giugno u.s., recante prot. 557/RS/01/12/1543, con la quale l'Ufficio per le Relazioni Sindacali trasmetteva al COISP ed alle altre OO.SS. una "*bozza definitiva della circolare concernente l'oggetto*", predisposta "*dalla Direzione Centrale per le Risorse*

Umane”, asserendo che i contenuti della stessa evidenziavano modifiche rispetto alla precedente bozza in virtù degli “incontri tenutesi con codeste OO.SS.” ... affermazione che non rappresentava la verità dei fatti!

Con lettera datata 17.6.2011, inviata ai Prefetti FIORIOLLI e MONE, nonché al Vice Prefetto DE ROSA, il COISP precisava che le modifiche che aveva riscontrato nella menzionata *“bozza definitiva”* rispetto alla precedente, *“non sono per nulla il frutto delle discussioni fatte durante gli incontri con il Sindacato, ma sono, in maniera più che evidente, il tentativo dell’Amministrazione di creare confusione sui diritti del personale, vale a dire l’esatto contrario di ciò che detta circolare dovrà fare, come è stato chiesto dal COISP e dalle altre OO.SS. e come dichiarato – a parole – dallo stesso Dipartimento!”*

Puntualizzava che *“la precedente bozza di circolare ... e la nuova definitiva bozza, si differiscono difatti, in maniera prepotente - come di seguito si può vedere -, per ciò che concerne le affermazioni sul requisito dell’esclusività:*

**Punto 4. - Presupposti per la concessione dei permessi**

PRECEDENTE BOZZA	NUOVA “BOZZA DEFINITIVA”
<p>Il nuovo testo del comma 3, dell’art. 33 della legge n. 104/1992 non contempla più i requisiti della convivenza, della continuità e della esclusività al disabile.</p> <p>...</p> <p>Rispetto al previgente testo, non sono più richiesti i requisiti della <i>“continuità”</i> e della <i>“esclusività”</i> dell’assistenza, pur prevedendosi che il diritto alla fruizione dei permessi non possa essere riconosciuto <i>“a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona”</i>.</p> <p>Al fine di chiarire la portata delle specifiche innovazioni, pare opportuno muovere dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale dei presupposti, oggi venuti meno, originariamente fissati dal legislatore per la fruizione dei permessi in argomento.</p> <p>In tale contesto interpretativo, la <u>continuità</u> si concretizzava <i>“nell’effettiva assistenza della persona disabile, per le necessità quotidiane, da parte del lavoratore parente della medesima per la quale è richiesto il permesso predetto”</i>, mentre la <u>esclusività</u> veniva <i>“intesa nel senso che il lavoratore che chiede i permessi ... deve essere l’unico soggetto che presta effettivamente la propria assistenza alla persona congiunta handicappata”</i> (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. N. 4912 del 27 luglio 2010).</p> <p>Ne consegue che, diversamente da quanto</p>	<p>Il nuovo testo del comma 3, dell’art. 33 della legge n. 104/1992 <i>ha inciso sui</i> requisiti della convivenza, della continuità e della esclusività al disabile.</p> <p>...</p> <p>Rispetto al previgente testo, non è più richiesto il requisito della <i>“continuità”</i>.</p> <p>La <u>continuità</u> si concretizzava <i>“nell’effettiva assistenza della persona disabile, per le necessità quotidiane, da parte del lavoratore parente della medesima per la quale è richiesto il permesso predetto”</i> (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. N. 4912 del 27 luglio 2010).</p> <p>Ne consegue che, diversamente da quanto</p>

accadeva prima delle modifiche normative introdotte dall'art. 24 della legge 183 del 2010, il lavoratore, pubblico o privato, può fruire, oggi, del beneficio anche qualora non sia in atto una effettiva continua assistenza (come ad esempio nel caso di oggettiva lontananza dalle abitazioni degli assistiti), ovvero nel caso in cui il dipendente che richiede i permessi non sia l'unico soggetto a prestare assistenza alla persona portatrice di handicap grave (come, ad esempio, nel caso in cui nella famiglie del disabile siano presenti altri soggetti maggiorenni non lavoratori in grado di fornire il necessario sostegno).

Quanto al requisito della "esclusività", lo stesso deve essere inteso solo nel senso che il diritto alla fruizione dei permessi non possa essere riconosciuto "a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona"; il legislatore, infatti, ha voluto tipizzare proprio il concetto di esclusività, limitandolo alla regola secondo cui i permessi devono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (una previsione questa che, conseguentemente, non esclude la fruibilità del permesso nel caso in cui il disabile possa comunque contare sull'assistenza di altri familiari non lavoratori).

accadeva prima delle modifiche normative introdotte dall'art. 24 della legge 183 del 2010, il lavoratore, pubblico o privato, può fruire, oggi, del beneficio anche qualora non sia in atto una effettiva continua assistenza (come ad esempio nel caso di oggettiva lontananza dalle abitazioni degli assistiti).

Quanto al profilo della "esclusività", si precisa che la nuova normativa ha previsto che il diritto alla fruizione dei permessi non possa essere riconosciuto "a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona".

Oltre a ciò, il COISP rilevava che nella nuova "definitiva bozza", riguardo al punto 5 sul Diritto di scelta della sede di servizio, era ancora presente il periodo "Relativamente a tale previsione, su esplicita sollecitazione delle OO.SS., è stato avviato un tavolo tecnico di approfondimento, all'esito del quale verranno comunicate ulteriori direttive", quando invece tale assunto era già stato contestato durante la riunione del 12 maggio u.s., durante la quale si era convenuto che nello specifico tavolo relativo alla "mobilità del personale" si sarebbe stralciata la questione dei trasferimenti previsti dalla legge 104/92, che sarebbe stata discussa in via prioritaria così da includerne gli esiti nella circolare qui in trattazione (senza dover più costringere a tornare sull'argomento).

Di conseguenza questa O.S. non poteva che deprecare l'atteggiamento della Direzione Centrale per le Risorse Umane che avrebbe modificato la bozza di circolare, nonché denunciare l'assoluta scorrettezza del predetto Ufficio nei riguardi del Sindacato, testimoniata dalla "silenziosa" modifica di parti della circolare che disquisiscono su argomenti di particolare importanza quali il requisito della "esclusività" che con le modifiche normative apportate dalla legge 183/2010 deve "essere inteso solo nel senso che il diritto alla fruizione dei permessi non possa essere riconosciuto «a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona»; il legislatore, infatti, ha voluto tipizzare proprio il concetto di esclusività, limitandolo alla regola secondo cui i permessi devono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (una previsione questa che, conseguentemente, non esclude la fruibilità del permesso nel caso in cui il disabile possa comunque

contare sull'assistenza di altri familiari non lavoratori)" ... cosa che - denunciavamo - la citata Direzione Centrale, chiaramente, non vuole più digerire evidenziando una propria avversità a garantire anche ai poliziotti i diritti riconosciuti a tutti i lavoratori.

La lettera del COISP veniva conclusa auspicando "che quanto accaduto non sia frutto di una condivisa volontà..." delle Direzioni Centrali per le Risorse Umane e per gli Affari Generali "...di generare incertezza sui diritti del personale della Polizia di Stato ad assistere propri familiari disabili" per poi invitare i rispettivi Direttori Centrali a "censurare le deprecate modifiche sopra evidenziate" e quindi chiedere di "voler programmare un incontro con il COISP per discutere della «bozza definitiva» di circolare relativa alla materia in oggetto".

Ebbene, Signor Capo della Polizia, tale denuncia e la legittima pretesa del COISP di poter nuovamente confrontarsi sulla delicata materia inerente i benefici lavorativi previsti dalla legge 104/92, che riguardano non pochi poliziotti e loro familiari (che l'Amministrazione non può misconoscere!), venivano ignorate dalla menzionata Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Con nota recante prot. 557/RS/01/12/1543 del giorno odierno, il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali ha inviato al COISP ed alle altre OO.SS. una missiva ove si sottolinea che

*... in relazione alle osservazioni formulate da codeste OO.SS., la Direzione Centrale per le Risorse Umane, nel condividere la necessità di pervenire ad una celere emanazione della circolare in argomento, in ordine al requisito dell'esclusività, ha chiarito che le variazioni apportate, rispetto alla precedente versione, hanno tenuto conto della sentenza, n. 02194 del 10.3.2011, pronunciata dal T.A.R. per il Lazio, nel cui contesto viene espressamente stabilito che "la modifica apportata dalla legge n. 193/2010 non ha fatto venire meno il presupposto dell'esclusività in detta assistenza" ... che la predetta sentenza è stata oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato che, in fase cautelare, si è pronunciato sul ricorso presentato per la riforma del provvedimento del Giudice di primo grado. Nella circostanza l'Alto Consesso ha, con ordinanza n. 02456/2011, respinto l'istanza cautelare del ricorrente, ribadendo la rilevanza della "circostanza della presenza in loco di altri parenti di primo grado quali due fratelli ed una sorella dell'appellante stesso", così confermando, in sostanza, la persistenza del requisito dell'esclusività dell'assistenza. Quanto, infine, alla richiesta di integrazione del punto 5 della circolare (relativo al diritto di scelta della sede di servizio) con alcune specifiche indicazioni contenute nella circolare n. 13/2010 della Funzione Pubblica, è stata rappresentata l'inopportunità di fornire direttive su una previsione normativa che, attualmente, è oggetto, come noto, di apposito tavolo tecnico". Altri aspetti inerenti alla circolare hanno costituito oggetto di ampio ed approfondito confronto nelle riunioni tenutesi con codeste OO.SS. nei mesi scorsi.*

per poi concludere che "la Direzione Centrale per le Risorse umane ha informato che sarà dato ulteriore corso alla circolare in argomento, sulla cui emanazione sarà data tempestiva comunicazione".

In sostanza, Ecc.mo Signor Capo della Polizia, la suddetta Direzione Centrale, mistificando le risultanze dell'ampio ed approfondito confronto con le OO.SS. e ponendo ad esempio una (una!!) sentenza che peraltro riguardo il comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/92 e non il comma 3 oggetto della circolare, intende attuare una vera e propria vessazione che danneggerà la possibilità dei poliziotti, rispetto a tutti gli altri lavoratori, di prestare assistenza ai congiunti, causando danni morali anche a chi è afflitto da problemi di salute ed abbisogna di assistenza.

Già durante la prima riunione con le OO.SS., i rappresentanti della Direzione Centrale per le Risorse Umane, avevano tentato di includere nella circolare l'obbligo dell'esclusività non certo inteso - come doveva essere a seguito delle modifiche all'art. 33 della legge 104/92 introdotte dalla legge

183/2010 - nel senso che il diritto alla fruizione dei permessi non possa essere riconosciuto “*a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona*”, ma intendendola come impossibilità di assistere il disabile in presenza di altri familiari che possano farlo. La citata Direzione Centrale, in altre parole, già allora pretendeva di decidere in luogo del disabile, o dei familiari dello stesso, chi dovesse assisterlo, significando, chiaramente, che chiunque poteva andar bene fuorché i poliziotti (!), ma già allora era stata costretta a ritornare sui propri passi ed a riconoscere l’obbligo di esprimere nella circolare quanto già il Ministro per il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS hanno ben esplicitato con proprie circolari (rispettivamente la nr. 13 del 6 dicembre 2010 e la nr. 155 del 3 dicembre 2010) allorquando i predetti esplicitano che “*l’art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell’innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire i permessi, non ha menzionato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia*” e che “*oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la «continuità» e l’«esclusività» dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92*”.

Già durante quella prima riunione, peraltro, la menzionata Direzione aveva rappresentato la presenza di più di una sentenza di Tribunali Amministrativi che stabilivano la sussistenza dell’*esclusività* ai fini della richiesta dei permessi mensili (in realtà – come si è detto – la sentenza riportata ad esempio disquisisce di altra cosa, cioè il diritto al trasferimento nella sede più vicina al comune di residenza del disabile) ed era costretta a condividere sul fatto che una o più sentenze non potevano essere prese ad esempio dalla stessa, visto anche che in innumerevoli altre occasioni (ne è un esempio eclatante - ed è solo uno dei tanti verificatisi - la questione del diritto per i poliziotti ad usufruire dell’assegnazione prolungata prevista dall’art. 42 bis del d.lgs. 151/2011) la stessa Amministrazione si è sempre ostinata a non accogliere le “innumerevoli” sentenze favorevoli ai colleghi dei Tribunali Amministrativi.

È di tutta evidenza, quindi, alla luce della rinnovata volontà di mistificare il dettato normativo, così come peraltro ben esplicitato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la sussistenza della necessità di garantire “una corretta applicazione della legge” anche nei riguardi del personale della Polizia di Stato.

Invitiamo pertanto l’Amministrazione da Lei diretta, Preg.mo Signor Capo della Polizia, a voler inibire l’emanazione della circolare in questione così come modificata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane e di voler disporre che la stessa, a riguardo del presupposto dell’*esclusività* per la fruizione dei permessi mensili ex art. 33 co. 3 legge 104/92, contenga quanto espresso dal menzionato Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’INPS, così come era stato fatto fino alla bozza di circolare “definitiva” che è vergognosa ed irraguardosa dei diritti dei Suoi uomini.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP  
*Franco Maccari*